

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **11/2001** (ECLI:IT:COST:2001:11)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANTOSUOSSO** - Redattore: - Relatore: **MARINI A.**

Camera di Consiglio del **14/12/2000**; Decisione del **15/12/2000**

Deposito del **04/01/2001**; Pubblicazione in G. U. **10/01/2001**

Norme impugnate:

Massime: **26011**

Atti decisi:

N. 11

**ORDINANZA 15 DICEMBRE 2000-4 GENNAIO 2001.**

*Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 2 del 10 gennaio 2001*

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra la Banca Popolare di Crotone e Varano Giuseppe & C. s.n.c., iscritta al numero 650 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1<sup>a</sup> serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il tribunale di Catanzaro, nel corso di un giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, con ordinanza emessa il 28 giugno 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

che il giudice rimettente evidenzia che la società resistente nel giudizio a quo, pur essendo stata posta in liquidazione e cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, dovrebbe considerarsi, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, ancora in vita a causa della mancata estinzione di tutti i debiti precedenti l'apertura della liquidazione;

che, conseguentemente, mentre resterebbe precluso il decorso del termine annuale previsto dall'art. 10 della legge fallimentare, dovrebbe essere dichiarato, ricorrendone nella specie tutti i presupposti, il fallimento sia della società che del socio unico non receduto;

che, oltre alla menomazione del diritto di difesa, si verificherebbe, in tal modo, una palese disparità di trattamento tra l'imprenditore individuale, assoggettato al fallimento solamente entro il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, e l'impresa sociale, sostanzialmente esposta al fallimento senza alcun termine, nonché tra il socio illimitatamente responsabile receduto, cui il predetto termine si applicherebbe in virtù della pronuncia interpretativa di questa Corte n. 66 del 1999, ed il socio di società cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese, a sua volta esposto al fallimento senza limiti temporali.

Considerato che l'art. 10 della legge fallimentare è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 319 del 2000, "nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese";

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuoso

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*